

DETERMINA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE N. 6/2023

Visto il decreto n° 518 del 19 novembre 2020, con il quale ai sensi dall'art. 95 del D.L. 104/2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il dott. Massimo Miani Commissario Liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della società consortile a r.l. Costruzione Mose Arsenal e – Comar (di seguito “COMAR”);

Considerato che tra i compiti assegnati al Commissario Liquidatore c'è anche quello della ridefinizione degli assetti organizzativi della struttura del Consorzio Venezia Nuova;

Vista la nota ANAC (UVCAT 4392/2022) del 10.02.2023, con cui l'Autorità - in riscontro alla richiesta di parere del Commissario Straordinario per il completamento dell'opera "MOSE", sollecitata dal Consorzio stesso, concernente l'applicabilità della L. n. 190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013 al Consorzio Venezia Nuova (prot. ANAC n. 80206 del 7.10.2022) - ha concluso che il Consorzio Venezia Nuova (CNV) rientrerebbe tra gli enti di diritto privato privi di veste societaria, ma in controllo pubblico, ai quali si applica ai sensi dell'art. 2-bis, co. 2, lett. c) del D.lgs. 33/2013, sia la disciplina di prevenzione della corruzione che la normativa in materia di trasparenza, secondo le modalità e coi limiti di compatibilità previsti dalla delibera dell'Autorità n. 1134/2017;

Rilevato, che, a seguito della mera comunicazione di detta nota, in assenza di provvedimenti in argomento, né da parte del Commissario Straordinario, né del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, il parere dell'Autorità è stato sottoposto a valutazione da parte dell'avv. Alfredo Biagini del foro di Venezia e dell'avv. Marco Tronci del Foro di Roma, i quali, esaminati gli atti contrattuali regolatori la concessione in essere, nonché alla luce di quanto stabilito nella sentenza TAR Veneto, Sez. I, 3.3.2022 n. 388, hanno espresso motivate critiche in merito alle motivazioni addotte dall'Autorità circa la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per ricondurre il CVN nell'ambito dei soggetti contemplati dall'art. 2-bis, comma 2, lett. c) del D.lgs. 33/2013, concludendo entrambi *“che le autorevoli considerazioni dell'ANAC non appaiono del tutto condivisibili, soprattutto con riferimento alla circostanza che il presupposto preordinato ad affermare la sussistenza del requisito del “finanziamento maggioritario pubblico” si fonda sulle previsioni di cui all'art. 165 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e sulle norme che, in via generale, regolano la fattispecie della “concessione di costruzione e gestione”, cui non può essere assimilata la convenzione stipulata tra il PIOOPP (allora Magistrato alle Acque di Venezia) e il CVN, riconducibile, piuttosto, all'ipotesi dell'appalto affidato a*



Contraente Generale, come peraltro affermato dalla stessa ANAC (allora AVCP)”.

Considerato che, ferma ed impregiudicata ogni ulteriore iniziativa sul punto, il Commissario Liquidatore, nell’ottica di rafforzare e rendere maggiormente efficaci i presidi di prevenzione della corruzione, intende conformarsi a quanto disposto dal Piano Nazionale Anticorruzione vigente e dalla Determinazione ANAC n. 1134/2017 “*ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001*”; ciò anche per assicurare l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella P.A. elaborate a livello nazionale e internazionale ai sensi di quanto previsto dal comma 4, lett. a) della stessa L. 190/2012;

Visto l’art. 1, comma 2-*bis* della L. 190/2012, che per i soggetti indicati al menzionato art. 2-*bis*, comma 2 del D.lgs. 33/2013 prevede l’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001;

Considerato che la L. 190/2012 prevede che in ciascuna amministrazione l’organo di indirizzo individui, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito “RPCT”), disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurargli funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività;

Visto l’all. 3 al PNA 2022-2024, adottato con Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, contenente le indicazioni di carattere generale sulla figura del RPCT e sulla struttura di supporto allo stesso, al fine di orientare sia le Amministrazioni pubbliche che gli Enti di diritto privato nell’individuazione del RPCT, secondo le quali è necessario che l’incarico sia affidato ad un dipendente dell’Ente che:

- sia privo di vincolo fiduciario e gerarchico diretto con l’organo di vertice;
- non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna per i reati di cui all’art.7, comma 1, lett. da a) ad f), del D.lgs. 235/2012 e per i reati contro la PA previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale;
- non sia stato destinatario di una sentenza di condanna da parte della Corte dei conti per danno erariale;
- non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo;
- sia soggetto all’applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di inadempimento o omesso controllo delle misure anticorruzione;
- sia privo di responsabilità gestionali che possano configurare un conflitto di interessi



- quali, a titolo esemplificativo: ufficio contratti, gestione del patrimonio, risorse umane;
- abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'Ente, che sia dotato della necessaria autonomia valutativa e sia dotato di competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo;

Rilevato che nell'ambito dell'attuale organizzazione interna del Consorzio non sussiste la possibilità di affidare l'incarico di RPCT ad un dirigente in servizio, in quanto questi ultimi operano in quei settori individuati fra quelli con maggiori aree a rischio corruttivo, ricoprono uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo con vincolo fiduciario e comunque, considerati gli attuali carichi di responsabilità, non è possibile affidare loro alcun ulteriore incarico rispetto a quelli già in essere, anche al fine di garantire autonomia continuità ed effettività nello svolgimento dei compiti propri del RPCT;

Rilevato che, secondo il citato allegato 3 al PNA 2022, la scelta finale del RPCT è rimessa ad autonoma determinazione dell'organo di indirizzo e qualora non sia possibile assegnare l'incarico di RPCT ad un dirigente in servizio, il RPCT medesimo può essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge e che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo;

Considerato, quindi che il RPCT, in mancanza di dirigenti, potrà essere individuato dall'organismo d'indirizzo tra i dipendenti in organico con la qualifica di quadro, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;

Rilevato che la dott.ssa Elena Zambardi in virtù dell'esperienza maturata nel CVN ha adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'Ente - è dotata di spiccata autonomia valutativa ed è dotata di competenze adeguate per svolgere con effettività il proprio ruolo, assicurando stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti e ha dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo;

Considerato che l'RPCT deve svolgere il proprio ruolo riportando direttamente all'organo di indirizzo, l'organigramma di prossima emissione è stato definito ponendo lo stesso in staff al Commissario Liquidatore;

Considerato che, allo scopo di assicurare al RPCT poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, al riparo da possibili ritorsioni, verranno adottate le opportune misure organizzative tra le quali l'Ordine di servizio n. 01/2023 di aggiornamento dell'organigramma, che richiama espressamente l'obbligo del



personale di prestare la massima collaborazione al RPCT.

Posto che l'attuale prospettiva di durata del Consorzio è fissata attualmente al 31.12.2026;

Rilevato che, in attuazione della normativa ritenuta applicabile al Consorzio, il RPCT, a partire dal suo insediamento, avvierà un'attività di analisi del rischio corruttivo finalizzata alla redazione di un documento contenente misure anticorruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 e di promozione della trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e presenterà per l'approvazione il suddetto documento entro il 2023;

Richiamati la Determina n. 1134/2017 dell'ANAC (Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici), l'Allegato 3 al PNA 2022 e la vigente legislazione in relazione, in via esemplificativa e non esaustiva: a) ai compiti assegnati al RPCT sia in materia di anticorruzione che di trasparenza; b) alle misure organizzative da attuare; c) ai poteri di interlocuzione e controllo; d) alla posizione di autonomia del RPCT; e) alla responsabilità del RPCT;

Il Commissario Liquidatore

determina

- di nominare la dott.ssa Elena Zambardi, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con decorrenza dall'11.04.2023 fino al termine dei lavori di completamento del Sistema Mose attualmente fissato al 31.12.2026, e comunque per un periodo non superiore ai tre anni, con possibilità di una sola proroga;
- che per tale incarico non verrà assegnato alcun compenso aggiuntivo salva la possibilità di riconoscere una eventuale retribuzione di risultato;
- di dare mandato al Direttore Generale:
 - a) di adottare le soluzioni organizzative necessarie e conseguenti alla presente determina onde garantire uno stabile supporto al RPCT, ivi inclusa l'attribuzione al RPCT dei mezzi necessari per l'espletamento dei compiti attribuiti;
 - b) di dare comunicazione della presente nomina attraverso i consueti canali di comunicazione aziendale a tutto il personale del Consorzio, invitando quest'ultimo a garantire la necessaria collaborazione attiva al RPCT, fornendo



le informazioni richieste per il corretto espletamento dell'incarico, facendo presente che la violazione di tale dovere sarà ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare;

- che, nell'ambito dei compiti attribuitigli, il RPCT, in particolare avvierà, a partire dal suo insediamento, l'attività di analisi del rischio corruttivo finalizzata alla redazione di un documento contenente misure anticorruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 e di promozione della trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;
- di dare mandato a ICT affinché provveda alla pubblicazione della presente Determina sul sito del Consorzio, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Venezia, 11 aprile 2023

Dott. Massimo Miani

